

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENZO TRANTINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENZO TRANTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'attacco alla base militare italiana in Iraq:		Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	9
Trantino Enzo, <i>Presidente</i>	3	Tommasi di Vignano Tomaso	6, 7, 8, 9
Comunicazioni del presidente:		Sull'ordine dei lavori:	
Trantino Enzo, <i>Presidente</i>	3	Trantino Enzo, <i>Presidente</i>	9, 12, 13, 14
Sui lavori della Commissione:		Calvi Guido (DS-U)	9, 12, 14
Trantino Enzo, <i>Presidente</i>	5, 6	Cantoni Giampiero (FI)	14
Taormina Carlo (FI)	5	Consolo Giuseppe (AN)	11, 12, 13
Sulla pubblicità dei lavori:		Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	11
Trantino Enzo, <i>Presidente</i>	6	Kessler Giovanni (DS-U)	14
Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano:		Lauria Michele (Mar-DL-U)	11
Trantino Enzo, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9	Montalbano Accursio (DS-U)	12
Calvi Guido (DS-U)	9	Petrini Pierluigi (Mar-DL-U)	9, 11
		Taormina Carlo (FI)	10
		Tommasi di Vignano Tomaso	13
		Zancan Giampaolo (Verdi-U)	12, 13

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ENZO TRANTINO

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

**Sull'attacco alla base
militare italiana in Iraq.**

PRESIDENTE. *(Restando in piedi — I membri della Commissione si levano in piedi).* Onorevoli colleghi, la tragedia senza aggettivi che ha colpito l'Italia, le famiglie, l'Arma dei carabinieri, la sensibilità di ognuno di noi, al di fuori delle appartenenze, credo che meriti, senza bisogno di discorsi ufficiali, un momento di silenzio da parte di questa Commissione: momento di silenzio che non significa un atto di rito, ma è il più intenso discorso che si possa fare e che ognuno fa con il proprio cuore e con la propria testa.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio).

Grazie.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito il seguente atto riservato:

l'elenco delle persone che hanno avuto contatti (incontri) con il detenuto Igor Aldo Marini, trasmesso dal direttore della casa circondariale « Le Vallette » di Torino, dottor Pietro Buffa, e acquisito agli atti in data 11 novembre 2003.

Comunico che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto libero:

una nota dell'avvocato Luciano Randazzo, difensore di fiducia del signor Igor Marini, acquisita agli atti in data 11 novembre 2003, in cui l'avvocato Randazzo chiede « in nome e per conto del proprio assistito e dallo stesso autorizzato che venga sentito in Commissione anche in ordine all'esame dei documenti inviati dalla procura Federale Elvetica ed, in particolare, sulle circostanze inerenti i documenti attualmente mancanti ».

Comunico che, con lettera dell'11 novembre 2003, il magistrato dottor Salvatore Curcio — della cui nomina a consulente a tempo parziale della Commissione avevo dato comunicazione nella seduta del 5 novembre 2003 — ha successivamente comunicato che, per sopraggiunti impedimenti di carattere familiare, non gli è possibile aderire alla proposta di collaborazione a tempo parziale.

Comunico che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione odierna, che la Commissione possa avvalersi, quale ulteriore collaboratore a tempo parziale, dell'avvocato Nunzio Raimondi.

Prego la Commissione di prendere atto di tali comunicazioni.

Propongo, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che — non sussistendo le condizioni per una nuova audizione del signor Igor Marini, richiesta dall'avvocato Luciano Randazzo — la Commissione non acceda alla richiesta di tale nuova audizione. Il signor Igor Marini potrà comunque, se lo riterrà, far pervenire alla Commissione una sua nota scritta, come è diritto di ogni cittadino.

Propongo che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle richieste di informazioni formulate dal Governo del Principato del Liechtenstein nella nota trasmessa dal Ministero della giustizia, di cui ho dato comunicazione nella seduta del 5 novembre 2003 e che è in distribuzione, la Commissione risponda in questi termini:

Domanda — La richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione parlamentare d'inchiesta è stata presentata nel quadro delle competenze in base alla legge n. 20 del 1962 ?

Risposta — La richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia non è stata presentata nel quadro delle competenze fissate dalla legge n. 20 del 1962. La legge 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti e giudizi di accusa, attribuiva a un organo parlamentare composto da dieci senatori e dieci deputati (la cosiddetta « Commissione inquirente ») la messa in stato di accusa dei ministri quando fossero indiziati di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie funzioni ministeriali, e del Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. La legge, nella parte in cui conteneva tale disciplina, è stata abrogata dall'articolo 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170, contenente nuove norme sui procedimenti d'accusa. Si tratta, pertanto, di un atto legislativo che non attiene alla disciplina delle Commissioni parlamentari di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione italiana.

Domanda — La dichiarazione fatta successivamente dal Governo italiano nel 1977 è stata notificata ?

Risposta — La dichiarazione del Governo italiano del 25 agosto 1977, in cui precisava dover essere considerate come « autorità giudiziarie italiane », agli effetti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, anche la Corte Costituzionale e la Commissione inquirente di cui alla legge n. 20 del 1962, è stata notificata alle parti contraenti della Convenzione, da parte della segreteria ge-

nerale del Consiglio d'Europa. Tuttavia, come indicato alla prima risposta, tale dichiarazione concerne un organo parlamentare non riferibile alle previsioni dell'articolo 82 della Costituzione italiana.

Domanda — Nella richiesta di assistenza giudiziaria viene chiaramente evidenziato, a pagina 29, che la Commissione parlamentare d'inchiesta non persegue fatti di rilevanza penale. La commissione rogatoria in oggetto viene presentata in un procedimento relativo a reati punibili ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria ?

Risposta — La rogatoria della Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia non è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale, in quanto non è compito della Commissione procedere all'accertamento di reati. La rogatoria della Commissione ha finalità meramente istruttorie, essendo volta alla raccolta di elementi informativi utilizzabili per il perseguimento delle finalità istituzionali della Commissione, come fissate dall'articolo 1 della legge 21 maggio 2002, n. 99. La possibilità di avvalersi dello strumento della rogatoria internazionale risulta avvalorata anche dal riconoscimento dell'ammissibilità che analoghe richieste di assistenza giudiziaria avanzate dalla Commissione hanno ottenuto da parte di autorità di altri Paesi cui sono state indirizzate rogatorie (Unione di Serbia e Montenegro, Repubblica di San Marino, Repubblica di Cipro, Confederazione elvetica).

Propongo, infine, di non rispondere alla quarta domanda (richiesta di copia tradotta in tedesco della legge n. 20 del 1962), attesa l'irrilevanza della legge n. 20 del 1962 ai fini di quanto di competenza delle autorità del Liechtenstein. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che le risposte sopra illustrate saranno trasmesse, per il tramite del Ministero della giustizia e con allegata una traduzione in tedesco, alle autorità del Principato del Liechtenstein.

Ricordo che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata

domani, giovedì 13 novembre 2003, alle ore 14, per il seguito dell'audizione del signor Antonio Volpe, con eventuale prosecuzione al termine delle votazioni pomeridiane nelle Assemblee di Camera e Senato. Ricordo, inoltre, che l'audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi sarà convocata per mercoledì 19 novembre 2003, alle ore 14, con eventuale seguito nella seduta di giovedì 20 novembre, e che nelle giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 2003 sono, rispettivamente, previsti il seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie e il seguito dell'esame testimoniale del signor Giovanni Garau.

Prego la Commissione di prendere atto di tali comunicazioni.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Taormina.

CARLO TAORMINA. Signor presidente, ho preso atto delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza, che rappresentano sempre una importante premessa ma possono preludere anche ad ulteriori riflessioni, e vorrei far risultare agli atti il mio dissenso dalla decisione di non riascoltare il dichiarante Igor Marini. La ragione, che espongo in maniera veramente molto breve, è che, per quel che è il mio ricordo, l'ultima volta in cui il Marini fu sentito, il 7 agosto di quest'anno, lo fu quando ancora la Commissione non era in possesso della documentazione che doveva provenire dalla Svizzera, che successivamente sarebbe pervenuta e di cui, dunque, oggi disponiamo. Pertanto, la necessità, più volte affermata, di mettere a confronto le dichiarazioni già rese da Marini con quelle che avesse la possibilità di rendere sulla base della esibizione della documentazione pervenuta alla Commissione dovrebbe far riflettere sulla chiusura che oggi si vorrebbe apporre al capitolo Marini.

Tra le altre cose, non so quale sia l'andamento degli atti della Commissione, attraverso lo svolgimento di indagini o di

investigazioni, con riferimento ai temi oggetto di necessario riscontro di volta in volta versati in atti da Marini, per cui, qualora qualche ulteriore dato fosse oggi in possesso della Commissione, questo sarebbe un motivo ulteriore per l'audizione di Igor Marini.

Aggiungo, e concludo, che il signor Marini è stato sentito da molteplici autorità: è stato sentito dalla procura di Torino, in Italia e all'estero; è stato sentito da noi, in Italia e all'estero; mi risulta che, a suo tempo, fu sentito anche dal pubblico ministero di Roma, ma si tratta di dichiarazioni che devono essere rivisitate alla luce delle ulteriori consapevolezze maturate in Commissione. Credo che si tratti di un mosaico di dichiarazioni rese dal signor Marini che avrebbe bisogno di una ulteriore riflessione; soprattutto là dove ci fossero contraddizioni ovvero coincidenze significative e non convincenti, ritengo questa sia la sede per poter stabilire ulteriori dati sui quali riflettere.

Dico con molta chiarezza che non condivido affatto — naturalmente la mia opinione vale il resto di niente — l'idea che mi sembra essere emersa nella Commissione nel corso delle sedute precedenti, alle quali, purtroppo, per motivi a qualcuno noti, non ho potuto partecipare. Quella che mi è sembrato di capire fosse la ragione principale per la quale l'audizione di Marini non dovrebbe avere più luogo sta nel fatto che di questa vicenda, sotto i molteplici profili, debba interessarsi la procura di Torino; come se la Commissione alla quale mi onoro di appartenere non abbia la possibilità e, io dico, il dovere di stabilire quello che debba essere fatto delle dichiarazioni rese da Marini e, in particolare, se esse siano o non siano degne di fede. Noi non siamo una autorità giudiziaria a sovranità limitata; siamo, invece, una autorità giudiziaria, se possibile, con dei poteri superiori a quelli dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere messa in pista l'argomentazione secondo la quale i nostri compiti sono di carattere esclusivamente politico, perché mai come in questo caso le responsabilità politiche e le responsabilità penali coinci-

dono; anzi, direi che le prime in tanto stanno in quanto vi siano quelle di carattere penale. Ma questo non significa che i procedimenti non debbano andare paralleli e questo parallelismo porta alla necessità di approfondire per capire, senza attendere i risultati di indagini altrui, se Marini debba essere ritenuto attendibile o non attendibile. È un nodo della questione che ancora non è stato risolto e per queste ragioni io chiedo che nelle sedi competenti — l'ufficio di presidenza ma anche (perché no?) un articolato dibattito in seno alla Commissione plenaria — si stabilisca serenamente se Marini debba essere o meno ascoltato. Per quanto mi riguarda, rinnovo la richiesta di una sua nuova audizione.

PRESIDENTE. Chiedo se vi siano interventi adesivi, non di contrasto, alla richiesta formulata dall'onorevole Taormina. Se si trattasse, infatti, di interventi di contrasto, ricordo che già vi è una delibera dell'ufficio di presidenza, che è stata sottoposta alla vostra attenzione.

Prendo atto che non vi sono interventi adesivi, pertanto, non essendovi ulteriori obiezioni, rimane così stabilito.

Ovviamente, l'ufficio di presidenza si dà carico, nel rispetto che ogni commissario merita, della richiesta che il collega Taormina ha avanzato, ma vi è una deliberazione alla quale intendiamo dar corso.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano.

Il dottor Tommasi di Vignano è accompagnato dai difensori di fiducia avvocati Cesare Zaccone e Marcello Melandri.

Dottor Tommasi, io ho il dovere di avvertirla che lei rende un interrogatorio da libero audito, vale a dire lei non è testimone; quindi non depone con il vincolo del testimone, ma è invitato, come tutti coloro che depongono in questa Commissione, ad un dovere di lealtà istituzionale.

Devo avvertirla che lei ha la facoltà di non rispondere, perché si trova indagato davanti all'autorità giudiziaria di Torino. Ma, nel bilanciamento di quelli che possono essere gli interessi alla verità che questa Commissione persegue e gli interessi della sua difesa, lei ha altresì la facoltà, di volta in volta, di rispondere alle domande alle quali riterrà opportuno rispondere, cioè che secondo lei meritino risposta, e di non rispondere a quelle che, a suo giudizio, non devono ottenere risposta. Quindi, noi le chiediamo se possiamo meritare lo stesso trattamento — è una battuta di alleggerimento — che lei ha riservato ad un noto giornalista, autore di un libro di prossima edizione, e nello stesso tempo ai giornalisti de *L'Espresso*, ai quali lei si è, per sua libera scelta, determinato a dare delle risposte.

Questa è una premessa di quadro generale. Siccome gli atteggiamenti che lei riterrà di tenere non sono suscettibili di intervento da parte dei difensori, questi ultimi potranno, consultandosi con lei discretamente, invitarla a rispondere o a non rispondere, oppure, su sua richiesta, esprimere a lei un loro giudizio sull'opportunità della risposta o della non risposta.

Fatta questa premessa, le chiedo se lei mai sia stato sentito da altra autorità giudiziaria in merito all'acquisizione di Telekom-Serbia.

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Nel mese di febbraio 2001 mi sono recato spontaneamente presso la procura di Torino per rilasciare una deposizione spontanea su tutto quanto a mia conoscenza in materia di acquisizione di Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia.

PRESIDENTE. Quindi, lei è già generalizzato in atti.

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Signore.

PRESIDENTE. Benissimo. Lei ha dichiarato di aver lavorato per 27 anni all'interno del gruppo STET-Telecom: vuole ricordarci quali ruoli ha ricoperto negli anni?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Sono stato assunto a Venezia nel 1970 presso la direzione del personale. Ha operato in quella sede in diverse funzioni, perché sono stato assunto appena laureato, e nel 1978 sono stato trasferito alla direzione generale, a Roma, della allora SIP. Ho operato ancora sino a diventare direttore del personale del gruppo, esattamente, mi pare, fino al 1991, quando sono stato mandato dal gruppo presso la società Iritel, prima come direttore generale e poi come amministratore delegato, per prepararne la successiva fusione con SIP, Italcable e Telespazio per la prevista nascita di Telecom Italia. Successivamente a questo periodo, quindi nel 1994, conclusa l'operazione, sono rientrato nella nuova Telecom Italia appena costituita come direttore generale. Sono rimasto in questa posizione con deleghe via via crescenti sino al 1997. Alla fine di gennaio 1997 sono stato nominato amministratore delegato della STET per provvedere alla successiva fusione con la Telecom Italia e ho lasciato il gruppo alla fine del mese di febbraio 1998.

PRESIDENTE. Attualmente quali incarichi ricopre?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Attualmente sono presidente della società ERA, operante a Bologna.

PRESIDENTE. La presidenza di questa società è di nomina pubblica?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. È a maggioranza pubblica.

PRESIDENTE. La società è maggioranza pubblica e la nomina dipende da quale autorità?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. C'è un patto tra i 140 comuni che rappresentano la proprietà di maggioranza — perché il resto è quotato in borsa — che regola le nomine nel consiglio d'amministrazione, tra le quali anche la mia.

PRESIDENTE. Quindi questo consorzio regola la nomina dell'attuale presidente...

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. C'è un patto di sindacato.

PRESIDENTE. Perfetto.

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Però non solo la mia, anche quella degli altri consiglieri...

PRESIDENTE. Per quanto ci riguarda, regola la sua.

Lei conferma le dichiarazioni rilasciate a *L'Espresso*?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Confermo senz'altro le dichiarazioni rilasciate a *L'Espresso*. Devo anche, nell'occasione, precisare che sono qui per assoluto e convinto rispetto nei confronti dell'istituzione che questa Commissione rappresenta e, con difficoltà, devo anche confermarle la opzione che ho maturato — e peraltro era stata anticipata alla Commissione stessa unitamente ai miei avvocati —, cioè quella di avvalermi della facoltà, da lei richiamata, di non rispondere per il tempo, che spero finalmente non ulteriormente troppo lungo, che manca alla conclusione delle indagini a mio carico, in corso da due anni e mezzo presso la procura di Torino. Ci tengo in questo momento a riconfermare che non appena questo impedimento si sarà concluso come sono convinto da sempre si possa concludere, sarò totalmente, su qualunque argomento e su qualunque do-

manda, a completa disposizione della Commissione, se riterrà ancora di convocarmi.

PRESIDENTE. Dottor Tommasi, fermi restando le sue facoltà e i suoi diritti, noi abbiamo un dovere di compatibilità dei tempi, perché il nostro mandato non è eterno, ma scade nel luglio prossimo. Quindi, facendo i conti con quello che ci resta da fare, abbiamo scalettato la sua richiesta, dopo aver consentito per due volte il rinvio per queste sue esigenze, ma *maiora premunt*, nel senso che stiamo restringendo il nostro ambito di operatività e quindi siamo necessitati ad operare un interrogatorio, dove lei può avvalersi, come sa, della facoltà di non rispondere, ma noi ci avvaliamo della facoltà di formulare domande, perché il bilanciamento degli interessi questo è.

Quindi, visto che lei ha confermato, con riferimento in particolare ad un inciso contenuto nell'articolo che ho richiamato, in cui lei dice: « fu nell'aprile del 1997, quando il Ministero degli esteri, dopo i rapporti di Bascone, ci chiese notizie: risponderemo alla competente direzione della Farnesina », le chiedo: è in condizioni di dirci a chi rispose?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. No. L'elemento cui lei ha fatto riferimento mi è stato rammentato mi pare proprio dalla lettura dei verbali delle attività della Commissione; non è un'operazione che fisicamente io abbia curato, né credo di aver mandato personalmente alcuna lettera. Quando l'ho letto, mi sono ricordato che informazioni in questo senso erano state fornite, perché mi era stato riferito, ma non perché l'avessi materialmente eseguito.

PRESIDENTE. Lei non sa chi sia l'interlocutore che ha ricevuto queste informazioni a livello di funzionari del Ministero degli esteri, o di altre autorità del Ministero degli esteri?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. No.

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato: « Di più. I quotidiani avevano cominciato a scrivere dell'accordo una decina di giorni prima della firma. Tutti dunque sapevano, ma nessuno mi ha chiesto di fermarmi o anche solo di dare altri chiarimenti. Nessun esponente del Tesoro, nessun altro personaggio del Governo e, badi bene, nessun *leader* dell'opposizione. Silenzio allora e silenzio per i quattro anni seguenti ». È in condizioni di confermare o smentire questa affermazione?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. L'ho già confermata, perché le richiamo la mia precedente affermazione che confermo tutto quanto contenuto nell'intervista. Però mi devo richiamare anche a quanto lei ha dichiarato circa la mia possibilità, in questo momento, di ricorso ad altre risposte.

Se mi consente soltanto un'affermazione circa l'esigenza di bilanciamento, proprio a conferma della mia assoluta disponibilità nei confronti della Commissione, mi auguro che anche questa mia scelta, che oggi mi pesa, possa rappresentare un'ulteriore spinta complessiva perché la vicenda giudiziaria che mi angustia da due anni e mezzo possa trovare una conclusione più rapida e, quindi, mettermi in condizione di tornare da voi nei tempi che vi fossero ancora utili.

PRESIDENTE. Noi le auguriamo che questa soluzione possa essere praticabile. Intanto, torno a chiederle, perché su questo non ho avuto risposta, se lei è in condizione di dire, per esplicitare l'espressione « tutti sapevano », con riferimento al Governo e all'opposizione... (*Commenti*) chi siano i « tutti » che sapevano.

TOMASO TOMMASI DI VIGNANO. Devo richiamarmi alla mia precedente risposta.

PRESIDENTE. Intende avvalersi della facoltà di non rispondere? Mi rendo conto che sarà monotono, sembra una giaculatoria, ma le regole sono queste.

GIUSEPPE FANFANI. Presidente, che senso ha ?

PRESIDENTE. Nel momento in cui approfondirà l'argomento giuridico, vedrà che il senso c'è.

TOMASI TOMMASI DI VIGNANO. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

PRESIDENTE. Le dico subito che questo non è un supplizio che viene reso per capriccio di farlo, perché ad ogni domanda che viene posta lei ha il diritto, quindi l'esplicitiamo... (*Interruzione del senatore Lauria – Vivi commenti*). Noto che trovo tante belle lezioni diritto, ma, se permettete, voglio concludere la mia affermazione.

Lei ha il diritto, di volta in volta, di avvalersi di questa facoltà, e nessuno glielo può contestare (*Commenti*)... Non ho dato la parola a nessuno, se mi consentite. Si chiede la parola, si ottiene, e si esplicita; io devo precisare innanzitutto il mio pensiero.

Dottor Tommasi, a questo punto lei di volta in volta può decidere che una domanda sia suscettibile o meritevole di risposta. Lo può fare. Può rispondere non in blocco ma alle singole domande. Preciso per coloro che hanno fatto...

GUIDO CALVI. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

GIUSEPPE FANFANI. Anch'io, signor presidente.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Preciso per coloro che hanno fatto l'osservazione, in modo che intervenendo sull'ordine dei lavori ne possano tener conto, che l'audizione libera non è assimilabile all'interrogatorio o all'esame di una persona indagata o imputata, con le connesse conseguenze processuali; si desume dalla mancata prescrizione dell'obbligatorietà della difesa tecnica, anche solo con la previsione di un

avviso dell'audizione ad un difensore d'ufficio. Conformemente a tali principi costituzionali possono invece essere adottate modalità di espletamento dell'audizione libera di soggetti indagati o imputati, nel caso di volontà di non rispondere, che contemperino il diritto di difesa dell'auditato con le esigenze di informazione della Commissione. In particolare, si ha il diritto da parte del presidente, dopo aver proceduto all'identificazione e dopo l'eventuale intervento del difensore di fiducia, di avvertire la persona audita della sua facoltà di non rispondere, ma che tale facoltà, poiché l'audizione libera ha natura di strumento duttile e privo di formalismi, finalizzato ad accertamenti di carattere esclusivamente politico-istituzionale, dovrà essere eventualmente esercitata volta per volta, solo dopo la formulazione della domanda. In tal modo, con una siffatta disciplina, rimarrebbe integro il diritto di difesa della persona audita di non rispondere ad alcune delle domande formulate dal presidente e dai commissari e, allo stesso tempo, non verrebbe esclusa la possibilità di acquisire informazioni, qualora l'auditato ritenesse che la risposta a qualcuna delle domande non gli procuri pregiudizi giudiziari o addirittura sia utile alla sua strategia difensiva nel procedimento penale. Conclusivamente, rivendico da parte della Commissione il diritto di rispettare le sue scelte, ma nello stesso tempo le prerogative proprie della Commissione di porre domande ai fini dell'accertamento della verità.

PIERLUIGI PETRINI. Signor presidente, cosa ha letto ?

PRESIDENTE. Ho letto la vita di San Francesco...! Ho letto la decisione del presidente di procedere alle domande, ove lei non l'avesse inteso.

GUIDO CALVI. Signor presidente, non entro nel merito della questione procedurale, perché su questo potremmo parlare a lungo e comunque non mi sembra che sia questo il problema. Vorrei invece che valutasse un problema di opportunità: noi

abbiamo il massimo interesse nei confronti dell'audizione del dottor Tommasi e addirittura ci farebbe piacere che si presentasse qui prima del termine dei lavori della nostra Commissione e prima delle decisioni del tribunale di Torino, perché a noi sta a cuore l'accertamento della verità.

Premesso che noi vogliamo poter audire il dottor Tommasi per chiarire taluni punti che rimangono ancora oscuri e per accertare la verità, non so se sia opportuno anticipare le domande in modo che l'audito possa conoscere i nostri quesiti, quando invece noi abbiamo interesse ad esternarli quando sarà disposto a rispondere. Ciò tanto più perché quanto diciamo viene riportato nel resoconto stenografico. Rischiamo di trasformare l'audizione in una sorta di processo civile, nel quale formuliamo le domande e in cui il teste può preparare le risposte. Io porrei la questione in termini di opportunità politica; quanto ai problemi procedurali, tutti opinabili, si potranno valutare in un secondo momento.

CARLO TAORMINA. Presidente, io esco dalle ambiguità dell'intervento del senatore Calvi: l'argomento politico può comprimere tutti quelli di carattere tecnico, ma fino a un certo punto, in quanto ci sono poi degli elementi minimali rispetto ai quali non si può certamente derogare. Questa Commissione rappresenta un pezzo del Parlamento, ed è nel nostro Parlamento che sono stati sanciti i diritti dei cittadini e, prima ancora di questi, i diritti e le libertà costituzionali; tra questi rientra il diritto di difendersi, l'unica ipotesi di inviolabilità che, a mio giudizio, non prevede alcuna eccezione.

Credo che l'argomento addotto dalla presidenza o dal presidente per distinguere tra l'audizione libera e l'interrogatorio, o comunque l'esame di persone che devono essere sentite con certe garanzie difensive, non sia assolutamente condivisibile. Si troverà il modo per raggiungere l'obiettivo, da tutti perseguito, dell'accertamento della verità, ma ovviamente con l'osservanza delle regole prescritte dalla legge.

Se volessimo agire sulla base della previsione contenuta nel nostro regolamento, che rinvia alle norme del codice di procedura penale per quanto di necessità — e quindi con funzione di regola generale da utilizzare nel momento in cui si procede all'interpretazione di norme che possono contenere delle ragioni di ambiguità o di incertezza o che addirittura non contemplano il caso del quale di volta in volta ci si occupi — occorrerebbe tenere presente che le norme del codice, in maniera molto anticipata, anche in ambito di audizioni libere che si dovessero trasformare in qualcosa di diverso, contenendo un *incipit* rispetto alla posizione di indiziato (siamo forse in una condizione un tantino antecedente), impongono addirittura la cessazione dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni affinché la persona interessata possa tutelare i suoi interessi attraverso un difensore. Certamente l'audizione è qualcosa di maggiormente informale rispetto alle altre categorie indicate nella legge istitutiva e nel regolamento, ma un diritto costituzionalmente protetto come quello di difendersi, di cui all'articolo 24, comma 2, della Costituzione, va assolutamente rispettato ogni volta che possa prospettarsi un pregiudizio di certi interessi dal punto di vista dell'attribuzione di un fatto penalmente rilevante, com'è nel caso di specie.

Pertanto, manifesto la mia assoluta indisponibilità — la maggioranza della Commissione potrà decidere diversamente — a continuare quest'esame con le caratteristiche che ad esso si vorrebbero imprimere.

Dico inoltre, presidente ed onorevoli colleghi, che tutti noi sappiamo perfettamente — e talvolta veniamo anche rimproverati nelle aule di giustizia — che la pratica di porre domande alle quali ogni volta si possa rispondere di avvalersi della facoltà di non rispondere è una pratica che, per essere ritenuta vessatoria nella sua stessa struttura, è sicuramente e sempre abbandonata. Nel momento in cui una persona indiziata, imputata o comunque audita, che possa vedere pregiudicati i propri interessi penalmente rilevanti, dichiara di volersi avvalere della facoltà di

non rispondere, abbiamo il sacrosanto dovere, costituzionalmente previsto, di essere applicatori fedeli della legge.

GIUSEPPE FANFANI. Signor presidente, sono sostanzialmente in linea, pur con tutto il rispetto che nutro verso la sua persona ed il suo ruolo, con le dichiarazioni del collega Taormina. Siamo in una situazione non del tutto assimilabile, neanche sotto il profilo normativo, nonostante il nostro regolamento richiami l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili alla fattispecie. Su questo non ho dubbi, però sotto il profilo difensivo noi abbiamo una duplice proposizione, che lei ha correttamente illustrato all'inizio, quando ha premesso che l'esaminato ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, ovvero di rispondere avvalendosi di una facoltà subordinata, quella di non rispondere a particolari domande.

La situazione è certamente anomala, ma non è anomala per com'è stata prospettata: nel momento stesso in cui l'esaminato si avvale della facoltà principale di non rispondere affatto, perché questo mi sembra abbia detto, la subordinata perde di significato, in quanto presuppone che, al contrario, l'esaminato abbia acceduto a rispondere alle domande, salvo avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande autoindizianti. E qui si aprirebbe un altro grosso problema, quello del controesame, perché ciascuno di noi, sulle domande poste o sugli argomenti introdotti attraverso le singole domande, avrebbe diritto a controesaminare l'esaminando, creando una situazione veramente pesante. Alla luce della manifestazione di volontà dell'esaminando di avvalersi *in toto* della facoltà di non rispondere, credo che l'esame debba essere interrotto.

PIERLUIGI PETRINI. Signor presidente, le motivazioni sono state espresse da colleghi molto più autorevoli e ferrati di me in materia giudiziaria; pertanto mi limito a dire che noi abbiamo tutto l'interesse ad ascoltare le conoscenze dell'auditore, un interesse generico per il mandato

ricevuto da questa Commissione e un interesse specifico, dal momento che sappiamo che l'auditore ha rilasciato dichiarazioni intese a rappresentare l'assoluta validità e bontà dell'acquisizione di Telekom-Serbia.

Ciò premesso, da parte nostra dobbiamo assolutamente rispettare la volontà espressa dell'auditore di non rispondere alle domande, nella presunzione che queste possano nuocere alla sua posizione giudiziaria presso la procura di Torino, che spera di chiudere quanto prima; un interrogatorio che andasse contro quella volontà così espressa rischierebbe di essere assolutamente insufficiente rispetto alle nostre esigenze, perché sarebbe frammentario e non consentirebbe ai commissari di approfondire certi aspetti emersi nella lettura delle risposte rese dall'auditore, e quindi in definitiva sarebbe controproducente anche per la funzione di questa Commissione.

Per questo, presidente, noi le chiediamo che non si proceda oltre se, come sembra, la volontà dell'auditore è quella espressa.

MICHELE LAURIA. Signor presidente, le argomentazioni giuridiche sono state ampiamente svolte dai colleghi Fanfani, Calvi e Taormina. Io mi appello alla sua correttezza per rispettare la volontà dell'auditore, espressa chiaramente, peraltro manifestando ansia di rispondere appena possibile alle domande della Commissione; infatti egli più di ogni altro ed alcuni componenti dell'opposizione hanno interesse a sentirlo anche per la logica, che io ho sempre condiviso in quel contesto, che ha portato all'acquisizione di Telekom-Serbia, mentre per alcuni si trattava di un'operazione da non fare. Pur avendo molto interesse a sentire il presidente Tommasi, dobbiamo rispettare la sua volontà di esercitare la facoltà di non rispondere; le motivazioni di opportunità e di carattere giuridico, che condivido, sono state già ampiamente espresse.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor presidente, colleghi, parlo non solo come capogruppo di Alleanza nazionale ma anche

a nome dei capigruppo di Forza Italia, senatore Cantoni, dell'UDC, senatore Eufemi, e della Lega, Calderoli. Intervengo sull'ordine dei lavori richiamando l'articolo 3 del nostro regolamento interno, che così recita: « La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ». Richiamo inoltre l'articolo 13, comma 3 — peraltro nei fatti rispettato integralmente dal presidente —, che prevede quanto segue: « Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ».

Ciò premesso per chiarezza, ricordo che proprio questo è il caso di specie; il dottor Tommasi, peraltro assai correttamente, è venuto e si è doluto di non poter rispondere integralmente proprio perché, allo stato, imputato in un procedimento connesso. Ma è lo stesso dottor Tommasi che ha voluto — lealmente, aggiungo io — rispondere ad alcune domande, per esempio a quella se confermasse o meno l'intervista resa ai giornalisti de *L'Espresso*. D'altro canto, che i diritti del dottor Tommasi siano rispettati in pieno con la massima consapevolezza è confermato dalla presenza dei due difensori. Se è vero che vige il precetto costituzionale sul diritto alla difesa, è vero anche che vige un altro precetto costituzionale, se mi consentite forse di grado superiore, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; lo dobbiamo ricordare perché in questa Commissione, come i colleghi ricorderanno, sono stati sentiti — e non mi si dica che è ultroneo — altri indagati in procedimenti connessi, con o senza i loro difensori, e la scelta di rispondere o meno è stata fatta volta per volta. Era questo il motivo per cui prima mi ero permesso, sbagliando, di chiedere al presidente di far declinare all'audito le sue generalità. Se al dottor Tommasi venisse chiesto di declinare le sue generalità, sarebbe sciocco che si avvalsesse — ed infatti non l'ha fatto — della facoltà di non rispondere (*Commenti del senatore Montalbano*)... Colleghi, io non ho interrotto nessuno. Se venisse chiesto,

come è stato chiesto dal presidente, qualcosa che non lede il suo buon diritto alla difesa, in quel caso il dottor Tommasi risponderebbe, come correttamente ha fatto. Se gli venisse posta una domanda che pure lontanamente potrebbe ledere il suo buon diritto alla difesa, autonomamente o dietro impulso dei difensori — ed il presidente assai correttamente lo ha ricordato — il dottor Tommasi potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Egli ha anche aggiunto (e ciò dimostra il suo rispetto verso la Commissione) che si augura di poter presto non avvalersi più di questa facoltà.

Quindi, presidente, sarebbe una violazione della norma applicare al dottor Tommasi una procedura difforme da quella applicata in questa Commissione dal luglio 2002 nei confronti di altri.

ACCURSIO MONTALBANO. Non è così! (*Commenti del deputato Kessler*).

PRESIDENTE. Signori, non credo che sia edificante, visto che il circuito chiuso è attivato, alzare la voce in modo confuso.

GIUSEPPE CONSOLO. Mi riferisco, ad esempio, alla signora Donatella Zingone, al signor Curio Pintus e ad altre persone che di volta in volta si sono avvalse o meno della facoltà di non rispondere. Non riesco a capire perché volete nei fatti mancare di rispetto ad una persona che in realtà sta offrendo la massima collaborazione costringendolo a dire qualcosa che in realtà non ha detto, cominciando a rispondere a qualche domanda.

GUIDO CALVI. Donatella Dini ha chiesto di essere interrogata!

ACCURSIO MONTALBANO. E poi si è avvalsa della facoltà di non rispondere!

GIAMPAOLO ZANCAN. Non mi soffermerò su questioni di procedura perché ho il piacere di essere per la prima volta d'accordo con l'onorevole Taormina.

PRESIDENTE. Questo è un evento!

GIAMPAOLO ZANCAN. Per me sì. Tuttavia richiamo la sua attenzione, presidente (perché so che è sensibile agli argomenti di sostanza), su due ragioni sostanziali per non dar corso a questa sequenza di mere domande. In primo luogo, sarebbe definitivamente rovinato il valore probatorio che giustamente riteniamo massimo delle dichiarazioni dell'auditato di oggi: questa è una ragione fondamentale. In secondo luogo — è un nuovo argomento — che atto andremo a formare? Un atto costituito solo da domande con risposte silenti? Che significato avrebbe per chi ci sta ascoltando questa serie di « domande con silenzio »? Saremmo costretti a porgere in controesame la domanda contraria per annullare la domanda positiva?

Esco dal discorso cifrato, presidente. Se per esempio domandassimo all'auditato, come sarebbe nostro diritto e certamente anche interesse, se abbia mai saputo di fatti illeciti (non possiamo domandargli se abbia commesso atti illeciti, ma dobbiamo altrettanto sicuramente chiedergli se abbia saputo di fatti illeciti collegati alla acquisizione di Telekom-Serbia), dovremmo poi svolgere un controesame chiedendogli se non abbia mai saputo di fatti illeciti, in modo da annullare quel silenzio che avrebbe un certo significato rispetto alla domanda positiva.

Per cortesia, presidente: siccome formeremo un atto senza nessun valore, una vera « gruviere » — mi scusi, ma quando ci vuole, ci vuole — perché sarebbero più i buchi della sostanza, evitiamo di compiere un atto inutile che non ha nessun significato o utilità per la nostra Commissione. Aggiungo che in gioco c'è la tutela non solo del diritto di difesa ma anche del diritto al rispetto della persona dell'auditato. Potrebbero esserci, senza alcuna volontà da parte di nessuno, interpretazioni malevole rispetto a domande, magari anche imbarazzanti, che giustamente la Commissione potrebbe porre nel suo sovrano potere di accertamento della verità.

PRESIDENTE. Dottor Tommasi, mi è stato detto dal suo avvocato che lei intende prendere la parola.

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Presidente, vorrei chiederle se sia possibile, alla luce delle cose fin qui intercorse, avere un momento di sospensione.

PRESIDENTE. Lei chiede che l'interrogatorio sia sospeso?

TOMASO TOMMASI di VIGNANO. Sì.

PRESIDENTE. Devo delle risposte...

GIUSEPPE CONSOLO. Ha detto temporaneamente, presidente!

PRESIDENTE. Se mi consentite, vorrei una volta per tutte uscire dalla tutela non richiesta...

Devo rispondere ad una domanda posta dal dottor Tommasi, che ha chiesto una sospensione dell'interrogatorio, se per poco o per molto lo apprezzeremo di qui ad un momento. Il discorso invece è un altro. Sono stati formulati rilievi che, con rispetto per chi li ha formulati, a me sembrano soltanto suggestivi. Vi parla uno che in tema di garanzie non ha da insegnare nulla a nessuno, ma difficilmente ha da apprendere molto da tanti.

Dico subito che davanti a dichiarazioni pregiudizievoli il dottor Tommasi, da solo e con l'assistenza di due attrezzatissimi difensori, è in condizione, usando la sua facoltà, di non rispondere. Dico altresì che la facoltà « gradata » rappresentata dall'onorevole Fanfani è proprio questa: il controesame non è previsto perché non abbiamo una procedura trasferita direttamente al nostro metodo di audizione, trattandosi tra l'altro di un libero auditato; il commissario che intende operare il controesame si trova nella condizione di rivolgere le domande che crede e l'auditato, se ritiene di non avvalersi della facoltà del silenzio, di rispondere. Tra l'altro, sappiamo che il dottor Tommasi ha ben percepito l'avvertimento, secondo il lessico legale, del presidente, per cui non essendo

teste ma libero audito di volta in volta può avvalersi del suo diritto o del diritto contrario.

C'è un problema che pongo in via di principio, e sul quale chiedo una riflessione che prescindendo dalla lettura politica, quello della sottomissione di un diritto «altro» — che sarebbe il nostro — alla legittima richiesta da parte del soggetto audito, anche perché in questa sede si sono svolte audizioni nelle quali c'è stato un intreccio tra l'avvalersi da parte dell'audito del diritto di non rispondere — parlo della signora Dini — e risposte che l'audito ha ritenuto di rendere. Nessuno su questo ha menato scandalo perché l'audito aveva titolo per farlo. Questo è avvenuto anche in altra situazione, per esempio quando abbiamo sentito il signor Pintus.

In questo caso ci sono due fatti nuovi di cui debbo tener conto. Il primo è che il dichiarante ha chiesto una sospensione dell'interrogatorio: è suo diritto chiederlo e dovere del presidente concederlo perché qui non siamo al processo di Norimberga. La seconda cosa è che mi viene segnalato con una comunicazione ufficiale da parte del senatore Petrini che, al di là delle questioni dibattute, alle 15 al Senato il ministro della difesa Martino riferirà in ordine ai drammatici fatti accaduti in Iraq.

GIAMPIERO CANTONI. Verrà il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. A maggior ragione.

GIAMPIERO CANTONI. Presidente, penso che quanto sta accadendo sia vergognoso. Noi tutti, e l'opposizione in particolare, abbiamo interesse ad ascoltare la tesi dell'amministratore delegato protagonista di questo contratto, che quindi potrebbe dare un grande contributo a stabilire la verità. Quindi, nel momento in cui l'opposizione manifesta giuridicamente, con grande finezza, questa impossibilità di rispondere...

GIOVANNI KESSLER. Anche un po' di maggioranza!

GIAMPIERO CANTONI. Il professor Taormina parla a titolo personale; a nome di Forza Italia parlo io.

Quindi, ritenevo e ritengo tuttora che sia estremamente importante che il dottor Tomaso Tommasi di Vignano, ferma restando la piena facoltà di avvalersi dei diritti costituzionali che gli competono e con l'assistenza di due valentissimi avvocati, risponda alle domande alle quali ritiene di dover rispondere, dato che ha già reso due interviste estremamente importanti; fra l'altro le stesse — anche quella del libro di Bruno Vespa — sono state ampiamente evidenziate sulla stampa (ieri sera a casa mia ho avuto altri brani di questa sua intervista). Ritengo quindi estremamente importante che egli fornisca questo contributo e mi sorprende che l'opposizione non colga — come purtroppo non ha fatto varie volte — lo spirito di questa Commissione. Noi vogliamo fare luce e verità su questa operazione.

GUIDO CALVI. Lo facciamo sulle risposte, non sulle domande: la verità sta nelle risposte, non nelle domande.

PRESIDENTE. Vorrei capire come si fa ad avere una risposta se non si pone una domanda!

GIAMPIERO CANTONI. Ritengo assolutamente non accettabile l'atteggiamento dell'opposizione proprio in virtù di questa esigenza, e ringraziando il dottor Tommasi per la sua disponibilità. Alla luce tuttavia della tragedia accaduta oggi — abbiamo ricordato con un minuto di silenzio i carabinieri coinvolti, insieme con dei civili, nella tragedia avvenuta in Iraq — ritengo che si debba sospendere la seduta, anche perché per la gravità della tragedia il Presidente del Consiglio verrà in Senato alle 15 per riferire su questa pagina tragica per il nostro paese.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare, affinché resti agli atti, che non tutte le volte in cui si svolgono comunicazioni del Governo senza votazioni i nostri lavori vengono interrotti, anche perché i nostri

tempi sono contingentatissimi. Ma la qualità della tragedia è tale da giustificare questa sospensione, che non avrebbe corso se si trattasse di una comunicazione rilevante ma non eccezionalissima come quella odierna, che speriamo non abbia seguiti per la sua drammaticità.

Pertanto, facendo coincidere la richiesta del dottor Tommasi relativamente ad una sospensione dell'interrogatorio e apprezzata la circostanza che il Presidente del Consiglio si recherà al Senato per rendere comunicazioni, aggiorniamo i nostri lavori, che riprenderanno secondo il calendario previsto con la seduta di domani alle 14. Rinvio ad una nuova determinazione del-

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del seguito dell'audizione odierna.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 21 novembre 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14STC0009760